

Rep. n. 237

COMUNE DI SCANDICCI

(Città Metropolitana di Firenze)

**CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE RELATIVA ALLA
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO DI PROMOZIONE
DELLA MUSICA – SCUOLA DI MUSICA – CIG B7DE600B36.**

L'anno duemilaventicinque (2025), il giorno dieci (10) del mese di novembre (11) in Scandicci, presso il Settore 1 "Servizi alla Persona", con la presente scrittura privata i sottoscritti

A) – Dott.ssa Feria Fattori, Dirigente del Settore 1 "Servizi alla Persona" domiciliata per la carica presso la sede comunale, la quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune DI Scandicci (Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00975370487), con sede in Scandicci, Piazzale della Resistenza n. 1 di seguito denominato anche "Comune" o "Amministrazione Comunale", autorizzata al presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, in forza dell'art. 69 del vigente Statuto Comunale e dell'Atto della Sindaca n. 31 del 08/08/2024 avente ad oggetto "Conferimento incarico di direzione del Settore 1 - Servizi alla Persona alla Dott.ssa Feria Fattori " ;

B) – Lucia De Caro nata a Firenze il 05/02/1960, la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante dell'associazione ACCADEMIA MUSICALE DI FIRENZE, Associazione culturale senza fini di lucro, con sede in Firenze, via Adriani 27, codice fiscale e partita IVA 03931440485, autorizzata al

	presente atto in virtù dei poteri conferitigli dal vigente Statuto sociale,	
	di seguito Partner o Ente co – progettante.	
	Di comune volontà stipulano la presente scrittura privata in ordine	
	alla quale premettono quanto segue:	
	- il Comune di Scandicci, fermo restando gli strumenti di	
	pianificazione e di programmazione, previsti dalla legislazione	
	vigente, ha inteso attivare un percorso istruttorio partecipato e	
	condiviso, utile per l’assunzione delle proprie determinazioni	
	relativamente alla funzione, organizzazione e gestione del Centro di	
	Promozione della Musica ivi inclusa la Scuola di Musica, come da	
	delibera di indirizzo della Giunta comunale n. 60 del 29/04/2025;	
	- con determinazione del Settore 1 “Servizi alla Persona del Comune	
	di Scandicci” n. 429 in data 30/04/2025 è stato approvato l’avviso	
	per la coprogrammazione e con successiva determinazione n. 782	
	del 18/07/2025 è stato approvato il documento finale;	
	- con deliberazione della Giunta comunale n 124 del 01/08/2025 si	
	sono approvate le Linee guida per il procedimento ad evidenza	
	pubblica di coprogettazione cui all’art. 55 del decreto legislativo n.	
	117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) relativo	
	all’organizzazione e gestione del Centro di promozione della musica-	
	Scuola di musica di Scandicci;	
	- con determinazione del Settore 1 n. 852 del 04/08/2025 è stato	
	approvato “l’avviso pubblico relativo alla procedura ad evidenza	
	pubblica per la co-progettazione per l’organizzazione e la gestione	
	del centro di promozione della musica- scuola di musica di	
	2	

	Scandicci, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del d. lgs. n. 117/2017 -	
	CIG B7DE600B36" ed i suoi allegati;	
	- allo scadere del termine per la trasmissione delle domande di	
	partecipazione, previsto per il giorno 25/08/2025, è stata presentata	
	la sola candidatura dell'Accademia Musicale di Firenze,	
	associazione culturale senza fini di lucro;	
	- con determinazione n. 926 del 25/08/2025 è stata costituita	
	un'apposita Commissione tecnica che ha verificato il possesso dei	
	requisiti di partecipazione e del corretto contenuto documentale	
	prodotto da parte dell'Associazione e ha valutato la proposta	
	progettuale presentata secondo i criteri ed attribuendo i punteggi	
	previsti nell'Avviso;	
	- con determinazione n. 933 del 27/08/2025 sono stati approvati i	
	verbali dei lavori della Commissione di valutazione e la proposta	
	progettuale, presentata dall'associazione Accademia Musicale di	
	Firenze, è stata ammessa alle successive sessioni di co-	
	progettazione come indicato dall'art. 3 dell'Avviso, avendo	
	conseguito un punteggio superiore alla soglia di sbarramento	
	(60/100);	
	- con determinazione n1105 del 20/10/2025 del Settore 1 "Servizi	
	alla Persona" è stato approvato il progetto definitivo per gli anni	
	2025/2030 ed il progetto esecutivo per l'anno 2025/2026	
	unitamente allo schema di convenzione definitivo, elaborati e	
	condivisi nelle sessioni di co-progettazione;	
	Tutto ciò premesso.	
	3	

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art . 1 - Premessa

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante del presente atto.

Art . 2 - Oggetto

La presente convenzione ha ad oggetto l'organizzazione e la gestione delle attività del Centro di promozione della Musica – Scuola di Musica di Scandicci, come descritte nel progetto definitivo per gli anni 2025/2030 e nel progetto esecutivo per l'anno accademico 2025/2026, approvati ed allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale. Per i progetti degli anni 2026/2027 e seguenti si procederà secondo quanto previsto all'articolo 4.

La stipulazione della presente convenzione ha quale presupposto giuridico il rapporto di leale collaborazione finalizzato alla costruzione di una relazione fra i partecipanti, improntata ai principi di buona fede, proattività e di reciprocità.

Le attività previste dal progetto definitivo per il periodo 2025-2030 e nei progetti esecutivi dei vari anni accademici devono essere realizzate con le modalità ed entro i termini previsti dai relativi progetti, dall'avviso e dal presente atto.

Art . 3 - Durata

La presente convenzione ha validità dalla data di stipulazione fino al 31/08/2030 e può essere rinnovata per ulteriori 5 anni in virtù dei risultati ottenuti nonché della disponibilità delle risorse economiche.

Art . 4 – Obblighi della Parti contraenti

Il Comune di Scandicci si impegna a:

- convocare le riunioni del Tavolo di coordinamento, previsto dall'avviso, e parteciparvi. In queste riunioni verrà condivisa la programmazione annuale, proposta dal Partner, per gli anni successivi a quello relativo all'anno accademico 2025/2026, condiviso in sede di co-progettazione, allegato alla presente convenzione;
- supervisionare le attività oggetto del progetto 2025/2026 e quelle previste nei progetti degli anni successivi;
- valutare i monitoraggi semestrali sulle attività ed i rendiconti prestazionali ed economici annuali (entro il 31 agosto di ogni anno);
- valutare la relazione finale al termine del partenariato anche ai fini di un eventuale rinnovo.

L'Ente co - progettante si impegna a:

- realizzare le attività secondo quanto previsto nel progetto definitivo per il periodo 2025/2030 e nel progetto esecutivo relativo all'anno 2025/2026 e, per gli anni successivi all'anno accademico 2025/2026, secondo la programmazione annuale condivisa nel Tavolo di coordinamento. Qualsiasi variazione delle attività oggetto del progetto 2025/2026 e di quelli relativi alle annualità successive (2026/2027, 2027/2028, ecc) dovrà essere concordata ed accettata dalle Parti;
- non interrompere le attività previste e dare immediata comunicazione al Responsabile del progetto del Comune di

	Scandicci, che verrà individuato dall'Amministrazione, di qualsiasi	
	criticità , anche al fine di concertare possibili soluzioni tempestive;	
	- nominare un referente responsabile per i rapporti con il Comune di	
	Scandicci, come indicato nella presente convenzione;	
	-segnalare eventuali problematiche relative alla gestione delle	
	attività;	
	- presentare monitoraggi semestrali sulle attività e rendiconti	
	prestazionali ed economici annuali (entro il 31 agosto di ogni anno);	
	- presentare la relazione finale al termine del partenariato;	
	- partecipare alle riunioni del Tavolo di coordinamento;	
	- avvalersi del personale avente le qualifiche professionali indicate	
	nel progetto definitivo;	
	- retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella	
	prevista dal CCNL di categoria applicato ed assolvere i relativi oneri	
	previdenziali ed assicurativi;	
	- rispettare la normativa sul volontariato;	
	- rispettare le ulteriori prescrizioni contenute nel presente atto,	
	nell'avviso e nel progetto definitivo.	
	Art . 5 - Impegni economici delle Parti	
	Per realizzare le attività e le iniziative individuate nel progetto	
	definitivo per il periodo 2025/2030 e nel progetto dell'anno	
	accademico 2025/2026 (allegati al presente atto quale parte	
	integrante e sostanziale) e nei progetti esecutivi degli anni	
	successivi, l'Ente co -progettante mette a disposizione proprie	
	risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane (personale	
	6	

dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo) e finanziarie.

L'Ente co -progettante assume a proprio carico:

- tutte le spese necessarie per l'organizzazione e la gestione della Scuola di Musica, quali le spese per il personale impiegato a qualsiasi titolo (dipendenti, collaboratori, docenti, professionisti, fornitori, volontari per cui si prevede un rimborso, ecc);

- le spese relative alle pulizie ed alla manutenzione ordinaria dell'immobile dato in uso gratuito e quelle derivanti dagli obblighi discendenti dall'applicazione del Decreto 81/2008. L'Ente co -progettante è tenuto a custodire l'immobile con la diligenza ordinaria e restituirlo, al termine della convenzione, nello stato di diritto e di fatto originari, tranne il deterioramento dovuto all'uso;

- le spese inerenti le utenze, energia elettrica ed acqua, nonché le spese condominiali. L'Ente co -progettante ha l'obbligo della volturazione, a proprio nome, dell'utenza dell'energia elettrica;

- la spesa della polizze assicurative, come indicato nel prosegno del presente atto.

Il Comune di Scandicci cofinanzia le spese sostenute, ammissibili, tramite la corresponsione di un contributo massimo di € 55.000,00 annuali, fuori campo IVA, dato che con la presente convenzione non si instaura alcun rapporto di natura sinallagmatica.

Per la disciplina delle spese ammissibili si rimanda a quanto previsto nell'Avviso.

	Il contributo verrà erogato semestralmente in seguito alla	
	valutazione di ammissibilità delle spese.	
	Il Comune di Scandicci contribuisce alla realizzazione del progetto	
	mettendo a disposizione in uso gratuito la porzione di fabbricato nota	
	come “ex scuola Anna Frank”, situata nella prima periferia di	
	Scandicci censita al Nuovo Catasto del Comune di Scandicci nel	
	foglio di mappa 7 particella 297, categoria B/5 ed in specie tutto il	
	piano terreno e due stanze al piano primo aventi accesso da scale	
	interne in uso esclusivo per una superficie complessiva di mq	
	878,10. L'uso gratuito dell'immobile si configura come contributo	
	indiretto, il cui valore, su base annuale, è di netti € 53.739,72.	
	Le spese di straordinaria manutenzione dell'immobile affidato in uso	
	gratuito sono a carico del Comune.	
	Art. 6 - Responsabili e referenti del progetto	
	Il Responsabile e referente del progetto per il Comune di Scandicci è	
	il funzionario di elevata qualifica dott. Simone Castelli .	
	Il Responsabile e referente del progetto per l'Ente co - progettante è	
	la dott.ssa Lucia De Caro.	
	Il Responsabile vigila sul corretto svolgimento delle attività secondo	
	il progetto definitivo e partecipa alle riunioni del Tavolo di	
	coordinamento.	
	I sottoscritti si riservano di sostituire il Responsabile e referente del	
	progetto nel corso dell'esecuzione del presente contratto previa	
	comunicazione all'altra parte.	
	Art. 7 - Monitoraggio e rendicontazione	
	8	

Per quanto inerente il monitoraggio e la rendicontazione si rinvia a quanto previsto nell'Avviso allegato.

Art. 8 - Elezione del domicilio

L'Ente co - progettante elegge domicilio a tutti gli effetti presso la sede dell'Amministrazione in Piazzale della Resistenza n. 1, in Scandicci.

Art. 9- Coperture assicurative

L'Ente co - progettante è esclusivamente e direttamente responsabile per tutti i danni arrecati a persone, utenti e cose nello svolgimento delle attività compresi i danni arrecati dal personale impiegato a qualsiasi titolo, sollevando il Comune di Scandicci da ogni responsabilità.

L'Ente co - progettante ha sottoscritto polizza assicurativa n. 450270403 con la società Generali Italia Spa, Agenzia Firenze Buonvicini per:

- Responsabilità civile (RCT/RCO) per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimale di €. 2.000.000,00 per sinistro;

- Rischio di incendio con massimale di €. 1.500.000,00.

L'Ente co - progettante ha sottoscritto polizza assicurativa n. 342172935 con la società Generali Italia Spa, Agenzia Firenze 501/ Pontassieve per:

- Responsabilità civile (RCT) per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che

partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimale
di €. 5.000.000,00 per sinistro per persona e per cose alla quale è
stata aggiunta l'appendice n. 1 del 05/11/2025 stata specificata che
l'assicurazione è stipulata per rischio derivante dalla “procedura di
coprogettazione per l'organizzazione e la gestione di un Centro di
Promozione della Musica – Scuola di Musica di Scandicci “;
A norma dell'articolo 18 del d.lgs. 117/2017, l'Ente co - progettante
nel caso in cui si avvalga di volontari stipulerà una polizza per
assicurarli da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento
dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i
terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata dalla società
primaria di assicurazione.

Art. 10 - Obblighi in materia di sicurezza

Il Partner è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs.
81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, del cui
adempimento è unico ed esclusivo responsabile.

All'atto della stipula della convenzione il Partner deve trasmettere al
Comune di Scandicci il Documento di valutazione dei rischi per la
sicurezza e per la salute dei dipendenti (DVR) di cui al D. Lgs.
81/2008 ed il Piano di emergenza; deve inoltre costituire le squadre
antincendio e di Primo soccorso e provvedere alla relativa
formazione del personale a ciò preposto.

Il Partner deve inoltre provvedere alla manutenzione degli estintori.

Art. 11 - Normativa sul diritto al lavoro ex legge n. 68/1999

L'Ente co - progettante non è tenuto all'osserva della normativa di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 12 Risoluzione e clausole risolutive espresse

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle Parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni inviata per Pec per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte. In caso di risoluzione per inadempienza dell'Ente co - progettante, il Comune di Scandicci liquiderà le sole spese sostenute, ammissibili, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività;
- interruzione non motivata delle attività;
- gravi inadempienze e/o difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, rispetto a quanto indicato nel progetto definitivo;
- quando l'Ente co - progettante si renda colpevole di frode;
- qualora l'Ente co - progettante violi leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora L'Ente co - progettante modifichi l'assetto statutario tale da far venir meno il rapporto fiduciario con l'Amministrazione;
- nel caso di cancellazione dell'Ente co - progettante dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), o comunque nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla selezione, dichiarati nell'istanza di partecipazione;

- | |
|--|
| - gravi violazioni dei diritti degli utenti o della loro dignità personale |
| anche in riferimento al trattamento dei dati personali e sensibili; |
| - violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di |
| lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di |
| lavoro e del CCNL applicabile; |
| - mancata osservanza delle disposizioni impartite dal Comune di |
| Scandicci; |
| - perdita dei requisiti di ordine generale descritti nell'avviso. |

Nelle ipotesi sopraindicate la convenzione può essere risolta di
diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione
dell'Amministrazione procedente, tramite PEC, di volersi avvalere
della clausola risolutiva espressa.

La risoluzione della convenzione determina la cessazione dell'uso
dell'immobile ex scuola Anna Frank. In questo caso l'Ente co –
progettante restituisce il possesso dell'immobile al Comune entro
massimo 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di risoluzione della
convenzione, libero da cose e persone.

Art. 13 - Recesso

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della L. 241/90 l'Amministrazione
può recedere unilateralmente dall'accordo convenzionale, per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo l'obbligo di
provvedere al rimborso delle spese già sostenute per il progetto
approvato e non ancora rimborsate.

Art. 14 - Proprietà dei risultati e tutela dell'immagine

Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione del progetto saranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui l'altra Parte non acquisirà alcun diritto di sfruttamento industriale e/o commerciale a qualunque titolo.

Art. 15 - Divieto di cessione

E' vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa ed il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Scandicci.

Al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di coprogettazione, è fatto divieto di fare svolgere ad altri soggetti le attività oggetto della convenzione, anche in modo parziale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni.

Non è ammessa la cessione dei crediti.

Art. 16 - Pagamenti

Il pagamento del contributo è subordinato:

- alla verifica positiva della realizzazione delle attività co - progettate effettuata in sede di monitoraggio ed alla corretta rendicontazione delle spese in relazione alle voci ammissibili valutate congrue e coerenti con le attività progettuali concordate, co - progettate e realizzate.

- al rilascio del DURC attestante la regolarità contributiva.

Art. 17 - Obblighi in materia di trattamento dei dati personali

L'Ente co - progettante è tenuto a trattare i dati personali inerenti
l'organizzazione e la gestione della Scuola di musica di Scandicci in
conformità a quanto previsto nel Regolamento UE 2016/679
(GDPR), alle cui disposizioni è obbligato ad attenersi, nella sua
qualità di Titolare del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della presente convenzione con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
--

Il Comune di Scandicci dichiara che, in esecuzione agli obblighi
imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei
dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i
dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico,
per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed
istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali
obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti
tenuti alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e
comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui al
Regolamento UE 679/2016.

Art. 18 - Riservatezza

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite dalle Parti, dovranno essere considerate di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate per

scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Le Parti si impegnano inoltre a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni, dati e/o documentazioni possano in qualche modo essere acquisite dai terzi riconoscendone sin d'ora la piena proprietà ed esclusiva disponibilità del Comune di Scandicci, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.

Art. 19 - Obblighi in materia di anticorruzione

L'Ente co – progettante, consapevole degli effetti di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage/revolving doors), non si avvale dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con il Comune, esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti.

L'Ente co - progettante, altresì, osserva e fa osservare ai suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice generale ex D.P.R. 62/2013 e al Codice di comportamento comunale, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 25/02/2014, dando atto che il predetto Codice – pur non venendo materialmente allegato al contratto – è nella piena disponibilità dell'Ente co - progettante in quanto pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente .

Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il

fatto all'Ente co - progettante, assegnando un termine di 10 gg. per
la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non
fossero presentate o risultassero non accoglibili, il Comune
procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La presente convenzione è soggetta alla legge n. 136/2010 e s.m.i.,
per quanto precisato dal Decreto n. 72/2021. Per tale convenzione il
Partner ha comunicato il conto corrente dedicato.

L'Ente co - progettante è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi
previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, al fine di
assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti
dall'esecuzione del presente atto. In caso di accertato
inadempimento dei predetti obblighi, il presente atto sarà risolto di
diritto.

Ai suddetti scopi la convenzione è contrassegnata dal CIG riportato in oggetto che dovrà essere presente nella documentazione fiscale trasmessa al Comune di Scandicci ai fini dell'erogazione del contributo unitamente alla dichiarazione nella quale è attestato che la medesima non è stata né sarà utilizzata per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri Enti pubblici o privati .

Art. 21 Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione o comunque alla stessa indirettamente connesse, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione,

	esecuzione e risoluzione saranno devolute alla giurisdizione del	
	giudice competente. Il Foro competente è il Foro di Firenze.	
	Art. 22 Rinvii	
	Per quanto non espressamente previsto si rimanda a quanto	
	contenuto:	
	- nell'avviso di co- progettazione;	
	- nel Codice del Terzo Settore e nel codice civile ;	
	-nella legge 241/1990;	
	- nella Legge della Regione Toscana n. 65/2020;	
	- nel Decreto del Ministro del Lavoro e Politiche Sociali n. 72 del 31	
	marzo 2021.	
	Art. 23 Spese contrattuali	
	Le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti al presente atto	
	sono a carico dell'Ente co- progettante.	
	Il presente atto non è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art.	
	82 comma 5 del D.leg.vo 117/2017.	
	Ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.leg.vo 117/2017, l'imposta di	
	registro è a tassa fissa.	
	Il pagamento dell'imposta è assolto dall'Ente co- progettante.	
	Art. 24- Allegati	
	La presente convenzione è redatta in duplice originale.	
	Sono allegati alla presente convenzione, quali parte integrante e	
	sostanziale, il progetto definitivo per periodo 2025/2030, il progetto	
	esecutivo per l'anno accademico 2025/2026 e l'Avviso approvato	
	con l'indizione della procedura di coprogettazione.	
	17	

[illegible][illegible][illegible]